

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l'11 aprile 2014,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA/RENATO CURI ANGOLANA DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 105 del 26.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana s.r.l. di Città Sant'Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. MANFREDONIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENTILE ANTONIO SEGUITO GARA MANFREDONIA CALCIO/SAN SEVERO DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Manfredonia Calcio di Manfredonia (Foggia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA:

2. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94-TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. E DELL'ART. 8, COMMI 9 E 15 C.G.S. - NOTA N. 4959/447 PF13-14/AM/MA DEL 11.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 63/CDN del 26.3.2014)

3. RICORSO SIG. MASCIOTRA CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.94-TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. E DELL'ART. 8, COMMI 9 E 15 C.G.S. - NOTA N. 4959/447 PF13-14/AM/MA DEL 11.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 63/CDN del 26.3.2014)

La C.G.F. - III Sezione preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2) e 3), come sopra rispettivamente proposti dalla Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia) e dal Sig. Masciotra Carmine, vista la rilevanza della questione, rimette al Signor Presidente della C.G.F. gli atti affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete